



Guida per la Redazione di Clausole di Risoluzione di Controversie Internazionali

Introduzione

L'arbitrato, la conciliazione e gli altri mezzi alternativi di risoluzione delle controversie sono generalmente utilizzati laddove in un contratto commerciale sia contenuta una clausola relativa alla soluzione di future controversie.

Le seguenti clausole "modello" di risoluzione delle controversie, accompagnate da alcune brevi note esplicative, hanno lo scopo di assistere chi negozia un contratto nella redazione di clausole che prevedano il ricorso a mezzi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR). Le parti, per qualsiasi domanda relativa alla redazione di una clausole che faccia riferimento all'ICDR®, possono inviare un messaggio e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica websitemail@adr.org oppure contattare gli uffici ICDR o AAA® regionali (vedasi i contatti ICDR alla fine di questo documento).

E' opportuno in primo luogo soffermarsi su alcuni importanti aspetti preliminari: troppo spesso le trattative sulle clausole di risoluzione delle controversie sono relegate alla fase finale delle negoziazioni. Sarebbe invece preferibile anticipare la trattazione delle clausole sulla risoluzione delle controversie ad una fase iniziale della discussione. Ciò consentirebbe di creare un clima più costruttivo tra le parti evitando l'inutile pressione dovuta alla scadenza delle negoziazioni. Comunque, ogni relazione commerciale deve essere considerata unica e a sé stante. È quindi opportuno che le parti ricerchino un'assistenza qualificata nella stesura delle clausole di risoluzione delle controversie.

Modello di Clausola "Breve" per Arbitrato

Il modello di clausola "breve" per arbitrato riportata di seguito fornisce alle parti una guida sui principali profili dell'arbitrato internazionale. Incorporando per relationem un regolamento arbitrale moderno che soddisfa gli interessi delle parti in procedimenti internazionali, il modello di clausola breve che segue costituisce un'ottima base di partenza per chi deve redigere un contratto. Eventuali integrazioni alla clausola modello saranno fatte solo nel caso in cui si renda necessario prendersi cura di particolari necessità contrattuali oppure enfatizzare determinati poteri che le parti intendano affidare al tribunale arbitrale. L'adozione del modello di clausola breve fornisce soluzioni in relazione ai seguenti profili tipici del procedimento arbitrale:

- Notifiche
- Forma della domanda e/o della domanda riconvenzionale
- Misure cautelari e/o d'urgenza
- Nomina del tribunale arbitrale
- Conflitti di interesse degli arbitri
- Organizzazione del procedimento
- Sede dell'arbitrato



- Giurisdizione—Poteri del tribunale arbitrale
- Conduzione del procedimento arbitrale—Procedura di assunzione delle prove
- Conduzione del procedimento arbitrale in assenza di una parte
- Costi
- Forma ed effetti del lodo

Qualsiasi riferimento a regolamenti di arbitrato in queste linee guida, fatta eccezione per il riferimento all'amministrazione da parte dell'ICDR di procedimenti sulla base del Regolamento di Arbitrato UNCITRAL, va considerato come un riferimento al Regolamento di Arbitrato Internazionale dell'ICDR. L'ICDR amministra altresì procedimenti sulla base di alcuni regolamenti dell'American Arbitration Association® (AAA) se le parti, contrattualmente, hanno così deciso. Si prega di consultare il sito www.adr.org per ulteriori informazioni e per visionare le specifiche linee guida.

L'ICDR suggerisce l'inserimento della seguente clausola modello nei contratti commerciali internazionali:

“Qualsiasi controversia o domanda derivante dal, o comunque relativa al presente contratto o al suo inadempimento, sarà risolta mediante arbitrato amministrato dall'International Centre for Dispute Resolution® in conformità al suo Regolamento di Arbitrato Internazionale”.

Le parti potranno inoltre considerare l'aggiunta delle seguenti previsioni:

- *“il numero di arbitri sarà (uno o tre)”.*
- *“la sede dell'arbitrato sarà (città e/o paese)”;*
- *“la lingua (le lingue) dell'arbitrato sarà (saranno) _____.”*

Poiché l'ICDR è la sezione internazionale dell'American Arbitration Association, sebbene abbia distinti uffici amministrativi, una propria lista di arbitri e di conciliatori ed un regolamento di arbitrato mirato alla risoluzione delle controversie internazionali, le parti potranno anche decidere di adottare la seguente clausola per i propri contratti commerciali internazionali:

“Qualsiasi controversia o domanda derivante dal, o comunque relativa al presente contratto o al suo inadempimento, sarà risolta mediante arbitrato amministrato dall'American Arbitration Association in conformità al il suo Regolamento di Arbitrato Internazionale”.

Le parti potranno inoltre considerare l'aggiunta delle seguenti previsioni:

- *“il numero di arbitri sarà (uno o tre)”;*
- *“la sede dell'arbitrato sarà (città e/o paese)”;*
- *“la lingua (le lingue) dell'arbitrato sarà (saranno) _____.”*



Modelli di Clausole di Risoluzione delle Controversie “Multi-Fase”

Le parti possono ritenere opportuno inserire una previsione contrattuale che contempli una fase di negoziazione o di conciliazione prima del ricorso all'arbitrato. Queste clausole, che nella prassi vengono definite “multi-fase”, possono risultare particolarmente utili ove le parti vantino una consolidata relazione commerciale e nel caso in cui, nel rapporto tra le parti, vi siano ulteriori fattori da tenere in considerazione oltre a quelli emergenti da un'unica particolare disputa. Se è vero che tali fattori potrebbero non rilevare in una relazione commerciale basata unicamente su di un singolo affare, è tuttavia difficile che un tentativo di negoziazione non si riveli comunque in qualche modo utile.

Una legittima riserva in relazione all'utilizzo di clausole “multi fase” può derivare dal timore che una delle parti possa “sfruttare” tali previsioni contrattuali al fine di ritardare una decisione arbitrale a sé sfavorevole. Al fine di superare questo problema, le parti possono prevedere specifiche tempistiche entro le quali le singole fasi previste dalla clausola “multi fase” devono esaurirsi. Tali tempistiche dovranno essere congrue per consentire alle parti di portare a termine la negoziazione o la conciliazione. In alternativa, la clausola potrebbe essere redatta in modo da consentire a ciascuna parte di ricorrere comunque all'arbitrato senza dover necessariamente esperire la fase di negoziazione e/o conciliazione o prevedendo che la fase di negoziazione e/o conciliazione e quella d'arbitrato possano procedere parallelamente. Altrimenti, se le parti si vincolano alle varie fasi intendendole come condizioni di procedibilità, esse dovranno poi essere pronte ad affrontare tutte le fasi del procedimento di risoluzione previsto nella clausola.

Vi sono varie tipologie di clausole “multi-fase”. Tali clausole possono prevedere il tentativo di risoluzione delle dispute attraverso la negoziazione e/o la conciliazione prima di ricorrere all'arbitrato.

A vantaggio delle parti che nella redazione di contratti internazionali intendano includere un espresso obbligo di tentativo di risoluzione delle dispute attraverso la negoziazione e/o la conciliazione prima di ricorrere all'arbitrato, l'International Centre for Dispute Resolution (ICDR) suggerisce le seguenti clausole “multi-fase”: Conciliazione-Arbitrato, Negoziazione-Arbitrato, Negoziazione-Conciliazione-Arbitrato:

Modello di Clausola “Multi-Fase” Negoziazione-Arbitrato

“In caso di controversia o domanda derivante dal, o comunque relativa al presente contratto o al suo inadempimento, le Parti dovranno consultarsi ed avviare una negoziazione tra di loro e, riconoscendo i loro interessi reciproci, tentare di raggiungere una soluzione bonaria della controversia. Nel caso in cui le parti non riescano a raggiungere un accordo in un periodo di 60 giorni, successivamente, a seguito di apposita notifica di una parte all'altra (altre), qualsiasi controversia o domanda sarà risolta mediante arbitrato amministrato dall'International Centre for Dispute Resolution in conformità al suo Regolamento di Arbitrato Internazionale”.

Le parti potranno inoltre considerare l'aggiunta delle seguenti previsioni:

- (a) “il numero di arbitri sarà (uno o tre)”.
- (b) “la sede dell'arbitrato sarà (città e/o paese)”;
- (c) “la lingua (le lingue) dell'arbitrato sarà (saranno) _____.”



La clausola “multi-fase” negoziazione-arbitrato, riportata sopra, prevede un unico tentativo di negoziazione prima dell’instaurazione del procedimento arbitrale. Le parti, in talune circostanze, potrebbero avere interesse a contemplare molteplici fasi in cui siano previste delle trattative tra le parti al fine di incentivare l’emersione e la risoluzione di possibili contrasti il prima possibile nel corso di una relazione commerciale.

Nuovamente, occorre notare che le parti dovrebbero prevedere delle precise tempistiche di passaggio dalle fasi di negoziazione alle successive “fasi” di risoluzione delle controversie al fine di evitare ritardi.

Clausola Modello “Multi-Fase” Conciliazione-Arbitrato

L’utilizzo dei procedimenti di conciliazione sta crescendo rapidamente a livello globale. Nei procedimenti di conciliazione le parti sono libere di negoziare soluzioni commerciali che non siano vincolate né alle previsioni legislative in vigore né a previsioni contrattuali intercorrenti tra le parti. Le conciliazioni amministrare dall’ ICDR/AAA hanno statisticamente esito positivo in una percentuale superiore all’85% dei casi.

Le parti tendono a considerare la conciliazione come un mezzo di risoluzione delle controversie più efficace nel caso in cui la fase successiva, laddove la conciliazione fallisca, sia l’arbitrato. Dato che la fase di conciliazione potrebbe essere interpretata come una condizione pregiudiziale al ricorso all’arbitrato, è opportuno specificare uno specifico lasso di tempo entro cui la fase di conciliazione deve esaurirsi e le parti – se necessario—siano libere di ricorrere all’arbitrato, al fine di evitare ritardi.

L’ICDR suggerisce l’inserimento della seguente clausola modello “multi-fase” conciliazione-arbitrato:

“Le controversie o domande derivanti dal, o comunque relative al presente contratto o al suo inadempimento, saranno sottoposte dalle parti ad un tentativo di conciliazione amministrato dall’ International Centre for Dispute Resolution in conformità al suo Regolamento di Conciliazione. Nel caso in cui non sia raggiunto un accordo entro 60 giorni dal deposito della domanda di conciliazione, qualsiasi controversia o domanda derivante dal, o comunque relativa al presente contratto o al suo inadempimento, sarà risolta mediante arbitrato amministrato dall’International Centre for Dispute resolution in conformità al suo Regolamento di Arbitrato Internazionale”.

Le parti potranno inoltre considerare l’aggiunta delle seguenti previsioni:

- *“il numero di arbitri sarà (uno o tre)”.*
- *“la sede dell’arbitrato sarà (città e/o paese)”;* o
- *“la lingua (le lingue) dell’arbitrato sarà (saranno) _____.”*

Le parti possono decidere di sottoporre la loro controversia in conciliazione in qualsiasi momento, anche in assenza di una clausola nel contratto che lo preveda. Le parti che si trovano già in contenzioso, trovano anzi la conciliazione uno strumento particolarmente efficace quando utilizzato nell’imminenza di udienze arbitrali già fissate.



Clausola Modello “Multi-Fase” Negoziazione-Conciliazione-Arbitrato

Nei contratti commerciali internazionali, ed in particolare in quelli che si riferiscono a relazioni commerciali strategiche, sono talvolta previste sia la fase della negoziazione sia quella della conciliazione prima del ricorso all’arbitrato. Vi è dunque in questi casi la volontà di risolvere le problematiche emergenti dal rapporto commerciale in prima battuta tra le parti e, se ciò risulta difficile, utilizzando i servizi di un conciliatore neutrale e solo in ultima istanza, rivolgendosi ad un terzo con funzioni di arbitro.

Come già visto, al fine di evitare tattiche dilatorie le parti dovrebbero prevedere la possibilità di saltare talune fasi.

L’ICDR suggerisce l’inserimento della seguente clausola modello “multi-fase” negoziazione-conciliazione-arbitrato:

“In caso di controversia o domanda derivante dal, o comunque relativa al presente contratto o al suo inadempimento, le Parti dovranno consultarsi ed avviare una negoziazione tra di loro e, riconoscendo i loro interessi reciproci, tentare di raggiungere una soluzione bonaria della controversia. Nel caso in cui le parti non raggiungano un accordo entro 60 giorni, ciascuna parte potrà, dandone notizia all’altra parte e all’International Centre for Dispute Resolution, sottoporre la controversia ad un tentativo di conciliazione amministrato dall’International Centre for Dispute Resolution in conformità al suo Regolamento di Conciliazione. Nel caso in cui le parti non riescano a raggiungere un accordo entro 60 giorni dal deposito della domanda di conciliazione, qualsiasi controversia o domanda sarà risolta mediante arbitrato amministrato dall’International Centre for Dispute Resolution in conformità al suo Regolamento di Arbitrato Internazionale”.

Le parti potranno inoltre considerare l’aggiunta delle seguenti previsioni:

- “il numero di arbitri sarà (uno o tre)”.
- “la sede dell’arbitrato sarà (città e/o paese)”;
- “la lingua (le lingue) dell’arbitrato sarà (saranno) _____.”

Clausola Modello Arbitrato-Conciliazione

Alcune parti potrebbero ritenere preferibile non obbligarsi ad un tentativo di conciliazione come condizione pregiudiziale per il ricorso all’arbitrato. Il timore potrebbe essere che una conciliazione prematura possa non consentire alle parti il tempo necessario per l’analisi del caso, rendendo così la conciliazione stessa più complicata. D’altro canto, la mancata previsione di una fase di conciliazione nella clausola di risoluzione delle controversie può tradursi in un’occasione persa di rendere chiara la preferenza delle parti verso un accordo negoziale. In considerazione di tali opposti interessi, l’ICDR ha elaborato una clausola modello Arbitrato-Conciliazione. La clausola rende obbligatorio il tentativo di conciliazione in una fase in cui le parti dovrebbero ormai avere acquisito una maggiore conoscenza del caso e delle rispettive volontà ed interessi.



L'ICDR suggerisce l'inserimento della seguente clausola "modello" arbitrato-conciliazione:

"Qualsiasi controversia o domanda derivante dal, o comunque relativa al presente contratto o al suo inadempimento, sarà risolta mediante arbitrato amministrato dall'International Centre for Dispute Resolution in conformità al suo Regolamento di Arbitrato Internazionale. Una volta depositata la domanda di arbitrato, le parti concordano di sottoporre le controversie o domande derivanti dal, o comunque relative al presente contratto o al suo inadempimento, ad un tentativo di conciliazione amministrato dall'International Centre for Dispute Resolution in conformità al suo Regolamento di Conciliazione. Il tentativo di conciliazione procederà in contemporanea con l'arbitrato e non costituirà condizione di procedibilità dell'arbitrato in nessuna sua fase".

Le parti potranno inoltre considerare l'aggiunta delle seguenti previsioni:

- *"il numero di arbitri sarà (uno o tre)".*
- *"il numero di conciliatori sarà (uno o due)".*
- *"la sede dell'arbitrato sarà (città e/o paese)";*
- *"la sede della conciliazione sarà (città e/o paese)";*
- *"la lingua (le lingue) dell'arbitrato sarà (saranno) _____."*
- *"la lingua (le lingue) della conciliazione sarà (saranno) _____."*

Clausola Modello di Conciliazione

Le parti, nella negoziazione di un contratto, possono prevedere che la conciliazione sia l'unico strumento di risoluzione delle controversie. Nel caso in cui la conciliazione non conduca ad una soluzione transattiva della disputa, le parti potranno poi decidere di adottare ulteriori procedure di risoluzione delle controversie oppure, in mancanza di accordo, ricorrere all'autorità giudiziaria statale.

L'ICDR suggerisce l'inserimento della seguente clausola modello di conciliazione:

"Le controversie o domande derivanti, dal, o comunque relative al presente contratto e alla sua risoluzione, saranno sottoposte dalle parti ad un tentativo di conciliazione amministrato dall'International Centre for Dispute Resolution in conformità al suo Regolamento di Conciliazione prima di ricorrere ad arbitrato, ad azioni giudiziarie o a qualsiasi altra procedura di risoluzione delle controversie".

Le parti potranno inoltre considerare l'aggiunta delle seguenti previsioni:

- *"il numero di conciliatori sarà (uno o due)".*
- *"la sede della conciliazione sarà (città e/o paese)".*
- *"la lingua (le lingue) della conciliazione sarà (saranno)"*



Nomina del Tribunale Arbitrale—Clausola di Nomina Degli Arbitri di Parte

Per le parti ed i loro legali la nomina del tribunale arbitrale è comprensibilmente un momento molto importante in un procedimento arbitrale. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, l'ICDR nomina gli arbitri utilizzando una procedura di selezione basata su di una lista di arbitri. Alternativamente, chi negozia un contratto può optare per una procedura di selezione in cui gli arbitri vengano nominati direttamente dalle parti. L'ICDR si conforma a qualsiasi metodo di nomina degli arbitri che venga determinato pattiziamente. Il Regolamento di Arbitrato Internazionale dell'ICDR richiede che tutti gli arbitri, a prescindere dalle modalità della loro nomina, siano imparziali ed indipendenti. Nel caso in cui vi sia una molteplicità di attori o convenuti, salvo diverso accordo tra le parti, sarà l'ICDR ad effettuare tutte le nomine degli arbitri.

Non vi è alcuna necessità per le parti di prevedere uno specifico metodo di nomina degli arbitri nella clausola arbitrale nel caso in cui esse intendano adottare la procedura di selezione basata sulla lista di arbitri dell'ICDR. Un vantaggio percepito di questa procedura di selezione degli arbitri risiede nel fatto che elimina la necessità di contatti unilaterali tra le parti e gli arbitri.

L'ICDR dà avvio a tale procedura di selezione consultandosi previamente con le parti relativamente alle qualifiche gradite in riferimento agli arbitri da nominare. Successivamente a tale consultazione, l'ICDR invia alle parti un elenco di nominativi di candidati arbitri, corredandolo con il loro Curriculum Vitae, con specifica richiesta alle parti di depennare dalla lista i nomi considerati non accettabili, di classificare in ordine di preferenza gli altri candidati arbitri e di restituire l'elenco all'ICDR. L'ICDR nomina l'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale aderendo nella maggiore misura possibile alle volontà delle parti.

Come alternativa a tale modalità di nomina degli arbitri le parti possono decidere di adottare la procedura in cui sono esse stesse a nominare il proprio arbitro. Il vantaggio percepito di tale metodo di selezione è che le parti, avendo avuto la possibilità di nominare il proprio arbitro, tenderanno ad avere maggiore fiducia nel tribunale arbitrale. Quando le parti intendano prevedere la nomina di parte degli arbitri esse dovrebbero valutare l'inserimento di tale previsione all'interno della loro clausola arbitrale:

“Entro [30] giorni dall'inizio del procedimento arbitrale, ciascuna parte nominerà il proprio arbitro. Le parti nomineranno il Presidente del Collegio Arbitrale entro [20] giorni dalla nomina degli arbitri di parte. Nel caso in cui gli arbitri non vengano nominati entro i termini previsti, l'International Centre for Dispute Resolution dovrà, su richiesta scritta di una delle parti, provvedere alle nomine mancanti”.

Modifica dei Termini e Scambio di Informazioni

Le parti possono adattare i regolamenti ICDR al fine di renderli in linea con proprie particolari esigenze. Chi negozia un contratto potrebbe, ad esempio, avere un particolare interesse ad abbreviare o a prorogare i termini di determinate fasi procedurali previste nel Regolamento di Arbitrato Internazionale ICDR, a limitare lo scambio di informazioni nel procedimento arbitrale oppure a modificare ulteriori aspetti della procedura. Le parti sono libere di apportare tali modifiche inserendo specifiche previsioni nella clausola di risoluzione delle controversie.



La seguente clausola limita i termini previsti per la pronuncia del lodo:

“il lodo dovrà essere reso entro [9] mesi dall’inizio della procedura arbitrale, a meno che tale termine non venga prorogato dall’arbitro”.

Le parti dovrebbero comunque considerare i profili di rischio derivanti dall’inserimento di scadenze “artificiali”. Nel caso in cui tali termini non vengano poi rispettati la possibilità di portare ad esecuzione un lodo arbitrale potrebbe infatti risultare compromessa. La clausola facoltativa riportata di seguito norma le conseguenze di un procedimento arbitrale in cui il lodo “venga emesso in ritardo”.

“Le parti concordano che, a meno di circostanze straordinarie, il procedimento arbitrale si debba concludere entro [120] giorni dalla data di nomina dell’arbitro (degli arbitri). Il tribunale arbitrale potrà prorogare tale termine nell’interesse del giudizio. Il mancato rispetto di tale termine non costituirà motivo di impugnazione del lodo”.

Le parti possono poi decidere di limitare lo scambio di informazioni nel procedimento arbitrale inserendo nei contratti che stipulano la seguente clausola:

“In ragione della particolare importanza della celerità del procedimento arbitrale, lo scambio di documentazione che precede le udienze arbitrali dovrà essere limitato alla produzione di un ragionevole numero di documenti rilevanti per il caso e non coperti da riservatezza a cui le parti si riferiscano espressamente al fine di supportare i fatti di causa. Tale scambio di informazioni dovrà essere condotto in maniera rapida”.

Vi sono comunque possibili rischi insiti nel limitare lo scambio di informazioni al tempo della redazione del contratto. Nell’eventualità che, nel corso della procedura contenziosa, si renda vantaggioso per una parte uno scambio di documentazione più ampio, tale parte non potrà giovare di tali prove se non a seguito di un ulteriore accordo da raggiungere con controparte.

Chi negozia un contratto dovrebbe poi essere sempre cauto nel porre limitazioni alle procedure arbitrali e all’autorità del tribunale arbitrale. Ciò potrebbe infatti ostacolare gli arbitri internazionali nell’esercitare una delle loro maggiori prerogative, vale a dire condurre il procedimento sulla base delle esigenze effettive delle parti.

Clausola di Confidenzialità

In determinati rapporti contrattuali potrebbe essere considerato utile inserire previsioni aggiuntive. Ad esempio, le parti di una relazione contrattuale nella quale siano coinvolte informazioni confidenziali potrebbero avere interesse ad inserire nel loro regolamento contrattuale una clausola di confidenzialità. Le parti coinvolte in contratti internazionali tendono spesso a confondere la riservatezza, che è una caratteristica dell’arbitrato internazionale, con l’obbligo di mantenere la confidenzialità, obbligo che in assenza di un specifico accordo tra le parti, sulla base del Regolamento di Arbitrato Internazionale ICDR, si estende solamente all’arbitro e all’ICDR. Le Parti dovrebbero comunque tenere in considerazione i limiti che l’accordo delle parti sulla confidenzialità ha nei confronti dei soggetti che non hanno firmato l’accordo stesso, come ad esempio i testimoni, e delle disposizioni di legge in materia.



L'ICDR suggerisce l'inserimento della seguente clausola di confidenzialità:

"Salva diversa disposizione di legge, nessuna parte né i suoi rappresentanti potranno rivelare l'esistenza, il contenuto o gli esiti di un arbitrato senza aver prima ottenuto il consenso scritto di (tutte/entrambe) le parti."

Ulteriori Considerazioni sulla Redazione

Chi negozia un contratto potrebbe altresì considerare la possibilità di inserire delle previsioni contrattuali relative a specifiche questioni procedurali. Per esempio, nonostante all'interno del Regolamento di Arbitrato Internazionale dell'ICDR vi siano delle specifiche previsioni in relazione ai provvedimenti d'urgenza, le parti possono inserire una specifica previsione nel loro regolamento contrattuale specificando che rientra nell'effettiva volontà delle parti che tali provvedimenti siano emessi.

Casi Amministrati dall'ICDR sulla base del Regolamento d'arbitrato UNCITRAL

Taluni soggetti, ed in particolar modo gli Stati Nazionali, potrebbero ritenere preferibile inserire nei contratti in cui sono parti la previsione che i procedimenti di risoluzione delle controversie siano disciplinati sulla base del Regolamento di Arbitrato UNCITRAL. L'ICDR è particolarmente qualificato a fornire assistenza amministrativa sulla base del Regolamento di Arbitrato UNCITRAL. Il Regolamento di Arbitrato Internazionale dell'ICDR infatti è stato originariamente redatto sul modello del Regolamento di Arbitrato UNCITRAL. Il fatto che l'ICDR fornisca assistenza amministrativa può rivelarsi un valore aggiunto. L'ICDR può infatti fornire assistenza nelle fasi di costituzione del tribunale arbitrale, di pianificazione del procedimento e occuparsi efficacemente di ulteriori questioni amministrative.

L'ICDR suggerisce l'inserimento della seguente clausola modello per procedimenti da amministrare sulla base del Regolamento di Arbitrato UNCITRAL:

"Qualsiasi controversia o domanda derivante dal, o comunque relativa al presente contratto o al suo inadempimento, risoluzione, o invalidità sarà risolta mediante arbitrato secondo il Regolamento di Arbitrato UNCITRAL in vigore alla data della stipula del contratto".

L'autorità di nomina sarà l'International Centre for Dispute Resolution.

Il procedimento sarà amministrato dall'International Centre for Dispute Resolution in conformità alle "Procedure previste per casi amministrati sulla base del Regolamento di Arbitrato UNCITRAL".

Le parti potranno inoltre considerare l'aggiunta delle seguenti previsioni:

- *"il numero di arbitri sarà (uno o tre)".*
- *"la sede dell'arbitrato sarà (città e/o paese)"; o*
- *"la lingua (le lingue) dell'arbitrato sarà (saranno) _____."*



L'ICDR suggerisce l'inserimento della seguente clausola modello per procedimenti in cui si desidera che l'ICDR funga solamente da autorità di nomina sulla base delle procedure UNCITRAL.

“Qualsiasi controversia o domanda derivante dal, o comunque relativa al presente contratto o al suo inadempimento, risoluzione, o invalidità sarà risolta mediante arbitrato secondo il Regolamento di Arbitrato UNCITRAL in vigore alla data della stipula del contratto”.

L'autorità di nomina sarà l'International Centre for Dispute Resolution.

Le parti potranno inoltre considerare l'aggiunta delle seguenti previsioni:

- *“il numero di arbitri sarà (uno o tre)”.*
- *“la sede dell'arbitrato sarà (città e/o paese)”;* o
- *“la lingua (le lingue) dell'arbitrato sarà (saranno) _____.”*

Una Riflessione Conclusiva

Va enfatizzato che una clausola arbitrale redatta in maniera non adeguata può risultare in una clausola di risoluzione delle controversie cd. “patologica”. Quest'ultima può determinare problematiche ancora più rilevanti di quelle nascenti dalla mancanza tout court di una clausola di risoluzione delle controversie.

Per ulteriori informazioni relativamente alle clausole di risoluzione delle controversie e qualsiasi ulteriore aspetto relativo ai Regolamenti e ai servizi ICDR è possibile inviare un messaggio e-mail all'indirizzo di posta elettronica websitemail@adr.org oppure contattare i funzionari ICDR i cui nominativi e contatti sono riportati di seguito:

CONTATTI ICDR

Asia

Michael Lee

T: +65 6227 2879

E: LeeM@adr.org

Sud America, Stati Uniti d'America

Luis Martinez

T: +1 212 716 5833

E: MartinezL@adr.org

Europa, Medio Oriente e Africa

Richard Naimark

T: +1 212 716 3931

E: NaimarkR@adr.org

Nord America

Steven Andersen

T: +1 619 813 2889

E: AndersenS@adr.org